



Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018

A.C. 2579

Dossier n° 354 - Schede di lettura
29 settembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2579
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	2 luglio 2020
trasmissione alla Camera:	9 luglio 2020
assegnazione:	14 luglio 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), IX (Trasporti)
Oneri finanziari:	No

Contenuto dell'accordo

Il disegno di legge A.C. 2579 reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

Va segnalato che l'impatto del Protocollo sulla Convenzione - del resto ormai risalente, dal momento che la Convenzione medesima è in vigore dal 1° ottobre 1985 - è di notevole portata, modificando quasi tutti gli articoli, e dando vita nella sostanza a un nuovo strumento di regolamentazione settoriale. Pertanto si ritiene opportuno illustrare il testo della Convenzione integrato con le modifiche apportate dal Protocollo emendativo del 2018, riservando poi in coda uno spazio per l'esame degli articoli del Protocollo non direttamente modificativi degli articoli della Convenzione.

La Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale rappresenta il primo strumento internazionale vincolante volto alla protezione delle persone contro gli abusi nel trattamento automatizzato dei dati di carattere personale; essa disciplina altresì il flusso transfrontaliero dei dati.

Oltre a prevedere tutta una serie di garanzie per il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, la Convenzione vieta, in assenza di garanzie previste dal diritto interno di ciascun Paese, il trattamento dei dati "sensibili" sull'origine razziale, le opinioni politiche, la salute, la religione, la vita sessuale, le condanne penali,. La Convenzione garantisce anche il diritto delle persone a conoscere le informazioni raccolte su di loro ed ad esigere, se del caso, delle rettifiche

– l'unica restrizione a tale diritto può aversi solo nel caso in cui prevalga un interesse maggiore, quale la sicurezza pubblica, la difesa, ecc.

Infine, la Convenzione impone limitazioni ai flussi transfrontalieri di dati negli Stati in cui non esiste alcuna protezione equivalente.

Della Convenzione sono attualmente Parti 55 Stati, tra i quali tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa e 8 Stati non membri.

Il Protocollo emendativo del 2018, non ancora in vigore, è stato sinora ratificato da 7 Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre a Mauritius in quanto Stato non membro. Il Protocollo è stato peraltro firmato, senza dar seguito alla ratifica, da 34 Stati – tra cui l'Italia -, dei quali 31 appartenenti al Consiglio d'Europa e 3 Stati non membri.

Il Protocollo di emendamento si propone di modernizzare e migliorare la Convenzione, tenendo conto delle novità emerse in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. L'aggiornamento della Convenzione affronta i **problemi posti al rispetto della vita privata dall'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione** e rafforza il meccanismo della Convenzione, per garantirne l'effettiva applicazione.

Il Protocollo istituisce un quadro giuridico multilaterale solido e flessibile, destinato a **facilitare il flusso transfrontaliero dei dati, offrendo nel contempo effettive garanzie in caso di uso di dati personali**. Il Protocollo, peraltro, si pone nell'epoca della globalizzazione al crocevia tra diverse aree del mondo e tra varie cornici normative, compreso in particolare il nuovo Regolamento dell'Unione europea, in vigore dal 25 maggio 2018, che fa riferimento alla Convenzione del 1981 nel contesto del flusso transfrontaliero dei dati.

Tra le novità del Protocollo:

- esigenze più rigorose riguardanti i principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati e la liceità dell'elaborazione dei dati;
- **ampliamento delle categorie di dati noti come "sensibili"**, che comprenderanno d'ora in poi i dati genetici e biometrici, quelli indicanti l'adesione a sindacati e l'origine etnica;
- **l'obbligo di notificare la violazione dei dati;**
- **una maggiore trasparenza relativa all'elaborazione dei dati;**
- **nuovi diritti delle persone riguardo a processi decisionali basati su algoritmi**, che assumono una particolare rilevanza nell'ambito dello sviluppo dell'**Intelligenza artificiale**;
- **rafforzamento della responsabilità degli addetti al controllo dei dati;**
- obbligo dell'applicazione del principio della "tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione";
- applicazione dei principi relativi alla protezione dei dati a tutte le attività di trattamento dei dati, comprese quelle effettuate per motivi di protezione della sicurezza nazionale, con eventuali eccezioni e restrizioni, fatte salve le condizioni enunciate nella Convenzione, in ogni caso con la garanzia di un controllo e di una sorveglianza efficaci e indipendenti;
- istituzione di un sistema di norme per disciplinare il flusso transfrontaliero dei dati;
- **rafforzamento dei poteri e dell'indipendenza delle autorità preposte alla protezione dei dati** e delle basi giuridiche necessarie per la cooperazione internazionale.

Tutto ciò premesso, **il Protocollo emendativo in commento si compone di un preambolo e 40 articoli, oltre ad un'appendice**. Dei 40 articoli i primi 35 emendano direttamente la Convenzione, mentre gli articoli 36-40 contengono norme precise del Protocollo.

Come già accennato si procederà all'**esposizione del testo della Convenzione come emendato dal Protocollo** - ricordando una volta di più che trattasi in questo momento di esercizio virtuale, in quanto l'entrata in vigore del Protocollo appare piuttosto lontana.

La Convenzione del 1981 come modificata dal Protocollo emendativo all'esame della Camera si compone di un preambolo e 31 articoli.

Il **Capo I** contiene disposizioni generali.

Già nel **preambolo** l'impatto dell'articolo 1 del Protocollo emendativo è molto notevole: in particolare, la nuova formulazione evidenzia come sia necessario garantire i diritti di dignità e

libertà individuale in rapporto alla diversificazione, all'intensificazione e alla globalizzazione del trattamento dei dati e dei flussi di dati personali, nonché il diritto della persona a controllare i propri dati e il trattamento di essi. Il nuovo preambolo, inoltre, propugna la necessità di una promozione a livello globale del rispetto della privacy e della protezione dei dati personali.

L'**articolo 1** della Convenzione, interamente riformulato dall'articolo 2 del Protocollo, fissa lo **scopo della Convenzione** nella protezione di ogni individuo, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, contribuendo in particolare all'affermazione del diritto alla *privacy*.

L'**articolo 2** della Convenzione, quasi interamente sostituito dall'articolo 3 del Protocollo, reca una serie di definizioni di termini di seguito utilizzati nel testo della Convenzione, aggiornandone il novero e la portata

L'**articolo 3** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 4 del Protocollo, reca l'impegno delle Parti ad applicare la Convenzione al trattamento dei dati soggetti alla loro giurisdizione tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato, garantendo in tal modo una tutela completa del diritto individuale alla protezione dei dati personali. Viene specificato che la Convenzione non si applica al trattamento di dati effettuato da una persona nel corso di attività meramente personali o domestiche.

Il **Capo II** (articoli 4-13) reca i principi di base per la protezione dei dati personali.

L'**articolo 4** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 6 del Protocollo, vincola le Parti ad adottare le misure necessarie per l'attuazione della Convenzione e la sua effettiva applicazione: tali misure entreranno in vigore al momento in cui i singoli Stati diverranno pienamente Parti della Convenzione. In particolare, ciascuna delle Parti si impegna a consentire al Comitato della Convenzione - nuovo organismo introdotto dal Protocollo - una valutazione delle misure che ha adottato nella sua legislazione.

L'**articolo 5** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 7 del Protocollo, prevede la proporzionalità del trattamento dei dati

agli scopi legittimamente perseguiti, in un giusto equilibrio tra interessi pubblici o privati in gioco e i diritti e le libertà delle persone. In questo senso il trattamento dei dati non si può effettuare che sulla base di un consenso libero, informato e assolutamente chiaro dell'interessato, ovvero sulla base di altro fondamento previsto dalla legge.

L'**articolo 6** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 8 del Protocollo, individua categorie speciali di dati "sensibili" di una persona, quali dati genetici, informazioni relative ad infrazioni, procedimenti e condanne penali, dati biometrici, dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione o altre convinzioni, la salute, la vita sessuale. Rispetto a tali dati l'elaborazione è consentita solo in presenza nei singoli ordinamenti giuridici nazionali di precise garanzie di legge, che prevengano qualunque rischio per gli interessi e i diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo al rischio di subire discriminazioni.

L'**articolo 7** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 9 del Protocollo, è dedicato alla sicurezza dei dati, e stabilisce che ciascuna delle Parti disponga che il titolare e/o il responsabile del trattamento adottino adeguate misure contro gli accessi accidentali o non autorizzati ai dati personali, che possano operarne la distruzione, la modifica o la divulgazione. In questo quadro il titolare del trattamento notificherà senza indugio all'autorità di controllo nazionale competente (*v. infra art. 15*) in ordine alle violazioni di dati suscettibili di interferire gravemente con i diritti fondamentali delle persone interessate.

Il **nuovo articolo 8** della Convenzione, introdotto dall'articolo 10 del Protocollo, concerne la trasparenza del trattamento, e prevede da parte del titolare dello stesso la comunicazione agli interessati della sua identità, della base giuridica e delle finalità del trattamento, delle categorie di dati personali trattati, dei destinatari eventuali di tali dati, nonché dei mezzi per esercitare i diritti di cui al successivo articolo 9. Qualora tuttavia i dati personali non siano raccolti direttamente presso l'interessato, il titolare non fornisce tali informazioni se il trattamento è espressamente previsto dalla legge, ovvero se la comunicazione sia manifestamente impossibile.

L'**articolo 9** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 11 del Protocollo, enumera i diritti dell'interessato: in particolare ogni persona ha diritto a che una decisione che

la riguarda non si basi esclusivamente sul trattamento automatizzato di dati, ma tenga debito

conto anche delle opinioni dell'interessato. La persona interessata ha altresì diritto, su sua richiesta, a tutta una serie di informazioni sul trattamento dei dati che la riguardano, nonché sul ragionamento che ha guidato l'elaborazione dei dati, nel momento in cui i risultati di tale elaborazione le vengano applicati. L'interessato potrà inoltre opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardino, salvo il rinvio del titolare a motivi legittimi che prevalgano sugli interessi e sui diritti individuali. L'interessato potrà anche ottenere gratuitamente, su sua richiesta, una tempestiva rettifica o cancellazione dei dati che lo riguardino, se trattati in violazione della Convenzione. L'interessato ha altresì diritto a un rimedio giuridico quale previsto dal successivo articolo 12 qualora i suoi diritti sanciti dalla Convenzione siano stati violati; e inoltre potrà beneficiare, senza riguardo alla sua nazionalità o residenza, dell'assistenza di un'autorità di controllo ai sensi del successivo articolo 15.

Il nuovo articolo 10 della Convenzione, introdotto dall'articolo 12 del Protocollo, detta obblighi aggiuntivi, e in particolare prevede che ciascuna delle Parti della Convenzione disponga a che i titolari e/o i responsabili del trattamento si conformino agli obblighi della Convenzione e della legislazione nazionale di settore, esaminando anche preventivamente l'impatto dell'elaborazione dei dati sui diritti fondamentali delle persone interessate, al fine di minimizzare il rischio di interferenze con questi ultimi.

L'**articolo 11** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 14 del Protocollo, contiene una serie di eccezioni e restrizioni: le eccezioni devono comunque essere previste dalla legge e rispettare l'essenziale dei diritti fondamentali, costituendo una misura proporzionata in una società democratica al fine di proteggere la sicurezza nazionale, la difesa nazionale, interessi economici e finanziari dello Stato di particolare rilevanza, l'indipendenza del potere giudiziario, ovvero il perseguimento di reati e l'esecuzione di sanzioni penali o la libertà di espressione. Per quanto invece concerne le restrizioni rispetto alle disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9, queste possono essere previste dalla legge ma in relazione al trattamento dei dati nell'interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, e qualora non si rinverano rischi di violazione dei diritti fondamentali degli interessati.

L'**articolo 12** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 15 del Protocollo, prevede l'impegno delle Parti a stabilire appropriate sanzioni giudiziarie e non giudiziarie e rimedi per le violazioni delle disposizioni della Convenzione.

L'**articolo 13** della Convenzione, non modificato dal Protocollo, salvaguarda la facoltà di ciascuna Parte della Convenzione di accordare agli interessati una protezione più estesa di quella prevista dalla Convenzione medesima.

Il **Capo II** (articolo 14) è dedicato ai flussi transfrontalieri di dati personali. L'**articolo 14** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 17 del Protocollo, prevede la libera circolazione dei dati personali tra le giurisdizioni delle Parti contraenti della Convenzione, salvo che ciò non comporti rischi di violazione delle disposizioni della Convenzione stessa. Una Parte potrà inoltre vietare o limitare il trasferimento di dati personali qualora vincolata da norme di protezione armonizzate tra gli Stati appartenenti a un'organizzazione regionale - il caso più rilevante è senz'altro quello degli Stati membri dell'Unione europea. Peraltro se il destinatario dei dati è soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un'organizzazione internazionale che non è Parte della Convenzione, il trasferimento potrà avvenire soltanto laddove sia garantito un livello adeguato di protezione ai sensi della Convenzione. Tali garanzie possono provenire da una legge statale o da normative di una organizzazione regionale, ovvero da accordi internazionali applicabili; oppure da garanzie dirette standardizzate fornite da strumenti giuridicamente vincolanti adottati dalle persone coinvolte nel trasferimento e nell'ulteriore trattamento dei dati. In ogni caso, ciascuna delle Parti può autorizzare il trasferimento di dati personali se l'interessato ha fornito un consenso esplicito e libero, oppure nell'interesse specifico della persona, o per prevalenti interessi legittimi, soprattutto di natura pubblica, previsti dalla legge.

Si segnala che il punto 3 dell'articolo 17 del Protocollo emendativo in esame stabilisce che il testo del nuovo articolo 14 della Convenzione integra le disposizioni dell'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo del 2001 in materia di flussi transfrontalieri di dati personali verso un destinatario che non è soggetto alla giurisdizione di una Parte della Convenzione. Il Protocollo aggiuntivo del 2001 è in vigore internazionale dal 1° luglio 2004 - va però sottolineato che l'Italia ha meramente firmato tale strumento, che quindi non è in vigore per il nostro Paese. Peraltro il successivo articolo 37, paragrafo 4 del Protocollo emendativo in esame prevede che all'entrata in vigore di

quest'ultimo sia abrogato il Protocollo addizionale del 2001.

Il **Capo IV** (articolo 15) è dedicato alle autorità di controllo. Il **nuovo articolo 15** della Convenzione, introdotto dall'articolo 19 del Protocollo, concerne le autorità di controllo, che ciascuna delle Parti designa quali responsabili del rispetto delle disposizioni della Convenzione - una Parte può individuare a tale scopo una o più autorità. Le autorità di controllo hanno poteri di investigazione e di intervento; approvano misure di sicurezza standardizzate in relazione al trasferimento dei dati di cui al precedente articolo 14; emettono decisioni sulla violazione della Convenzione, potendo imporre in particolare sanzioni amministrative; possono portare all'attenzione delle competenti autorità giudiziarie le violazioni della Convenzione. Le autorità di controllo promuovono inoltre la consapevolezza pubblica sui loro poteri e funzioni, nonché sui diritti degli interessati e sui responsabili e/o sui titolari del trattamento. Le autorità di controllo vengono consultate su proposte di misure a livello legislativo o amministrativo relative al trattamento dei dati personali. Ogni autorità di controllo cura le richieste e i reclami presentati dagli interessati, tenendoli informati sui relativi sviluppi. Ciascuna autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni e competenze: in tal senso le autorità di controllo non richiedono né accettano istruzioni. Alle autorità di controllo è garantita da ciascuna delle Parti l'erogazione delle risorse necessarie. Ciascuna delle autorità di controllo pubblica una relazione periodica sulle sue attività. Il personale delle autorità di controllo e i membri di esse sono vincolati dalla riservatezza in ordine alle informazioni cui hanno o hanno avuto accesso nell'esercizio delle loro competenze. Contro le decisioni delle autorità di controllo è possibile agire in via giudiziaria.

Si segnala che l'articolo 19 del Protocollo emendativo in esame stabilisce che il testo del nuovo articolo 15 della Convenzione integra le disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo del 2001, in materia di autorità di controllo.

Il **Capo V** (articoli 16-21) riguarda la cooperazione e assistenza reciproca. L'**articolo 16** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 21 del Protocollo, concerne la designazione delle autorità di controllo, i cui riferimenti le Parti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a vantaggio della cooperazione tra le Parti nell'attuazione della Convenzione.

Il **nuovo articolo 17** della Convenzione, introdotto dall'articolo 22 del Protocollo, prevede che la cooperazione tra le autorità di controllo designate da ciascuna delle Parti avvenga dando vita a una rete tra di esse, allo scopo soprattutto di scambiarsi informazioni utili, di coordinare i loro interventi anche conducendo azioni congiunte, nonché di fornire informazioni e documentazione sulle rispettive legislazioni e prassi amministrative concernenti la protezione dei dati.

L'**articolo 18** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 23 del Protocollo, riguarda l'assistenza che ciascuna delle Parti fornirà a qualsiasi interessato, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, tra l'altro facilitando al massimo grado la presentazione delle relative richieste.

L'**articolo 19** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 24 del Protocollo, concerne la salvaguardia delle informazioni che un'autorità di controllo ha ricevuto da un'altra autorità di controllo: dette informazioni non verranno utilizzate per fini diversi da quelli specificati nella richiesta.

L'**articolo 20** della Convenzione, quasi interamente sostituito dall'articolo 25 del Protocollo, prevede l'obbligo per un'autorità di controllo di dar corso a una richiesta rivolta ai sensi del precedente articolo 17 della Convenzione, salvo che tale richiesta sia incompatibile con i poteri dell'autorità interpellata, ovvero la domanda non sia conforme alle disposizioni della Convenzione: un rifiuto potrà essere inoltre motivato con l'eventuale incompatibilità della richiesta con la sovranità o la sicurezza nazionale della Parte che ha designato l'autorità interpellata, come anche con i diritti fondamentali dei cittadini di quella Parte.

L'**articolo 21** della Convenzione, parzialmente modificato dall'articolo 26 del Protocollo, prevede che la cooperazione reciproca tra le Parti e l'assistenza fornita alle persone interessate non originano costi ulteriori rispetto a quelli sostenuti per le prestazioni di esperti e interpreti - costi che rimangono a carico della Parte che presenta la richiesta. La persona interessata non è tenuta a pagare somme ulteriori per attività intraprese per suo conto nel territorio di un'altra Parte

contraente, rispetto a quelle che sosterrrebbe nel proprio Paese.

Il **Capo VI** (articoli 22-24) riguarda il Comitato della Convenzione. L'**articolo 22** della Convenzione, parzialmente modificato dall'articolo 28 del Protocollo, **introduce il Comitato della Convenzione**, composto da un rappresentante e un supplente per ciascuna delle Parti della Convenzione.

L'**articolo 23** della Convenzione, sostanzialmente modificato dall'articolo 29 del Protocollo, enuncia le funzioni del Comitato della Convenzione, il quale può formulare raccomandazioni per migliorare l'applicazione della Convenzione, ovvero proposte di emendamento alla medesima. Il Comitato inoltre emette un parere su ogni proposta di emendamento, e può esprimere una propria posizione su questioni relative all'interpretazione o applicazione della Convenzione. Il Comitato valuta il livello di protezione dei dati personali in un determinato Stato prima della sua eventuale adesione alla Convenzione, può esprimere il proprio parere su richiesta di uno Stato o di un'organizzazione internazionale in ordine al livello di protezione dei dati personali da essi fornita. Il Comitato infine riesamina l'attuazione della Convenzione e raccomanda le misure da adottare nel caso in cui una Parte si discosti dalle disposizioni di essa; e inoltre facilita la soluzione amichevole di tutte le difficoltà collegate con l'applicazione della Convenzione.

L'**articolo 24** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 30 del Protocollo, contiene le procedure per il funzionamento del Comitato della Convenzione, a partire dalla convocazione di esso. Dopo ogni riunione il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sui suoi lavori e sull'andamento dell'applicazione della Convenzione. Le modalità di voto nel Comitato della Convenzione sono contenute negli elementi per il regolamento interno (v. appendice al Protocollo emendativo in esame).

Il **Capo VII** (articolo 25) riguarda le procedure di emendamento. L'**articolo 25** della Convenzione, quasi interamente sostituito dall'articolo 31 del Protocollo, stabilisce che gli emendamenti alla Convenzione possono essere proposti da una delle Parti, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal Comitato della Convenzione. In particolare, ogni emendamento proposto da una delle Parti o dal Comitato dei Ministri sarà comunicato al Comitato della Convenzione, che esprimerà in materia un suo parere al Comitato

dei Ministri. L'esame e l'eventuale approvazione dell'emendamento, nonché di eventuali pareri presentati dal Comitato della Convenzione, spetta al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che trasmette poi il testo dell'emendamento alle Parti per la loro accettazione.

Il **Capo VIII** (articoli 26-31) contiene le clausole finali della Convenzione. L'**articolo 26** della Convenzione, parzialmente modificato dall'articolo 32 del Protocollo, prevede l'apertura alla firma della Convenzione agli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati membri dell'Unione europea. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa - che funge dunque da Depositario della Convenzione.

L'**articolo 27** della Convenzione, interamente sostituito dall'articolo 33 del Protocollo, prevede che dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con il consenso unanime delle Parti della Convenzione, e alla luce del parere del Comitato della Convenzione, può invitare uno Stato non membro del Consiglio d'Europa o un'organizzazione internazionale ad aderire alla presente Convenzione.

L'**articolo 28** della Convenzione, sostanzialmente modificato dall'articolo 34 del Protocollo, concerne la clausola territoriale a disposizione di ciascuna delle Parti della Convenzione per specificare i territori nei quali si intende applicare la medesima Convenzione.

Infine gli **articoli 29-31**, che il Protocollo emendativo lascia sostanzialmente intatti, prevedono **l'inammissibilità di riserve alle disposizioni della Convenzione**, nonché la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciare in qualsiasi momento la Convenzione, con notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di cui si specifica ulteriormente il ruolo di Depositario della Convenzione.

Come in precedenza accennato, gli **articoli 36-40 del Protocollo** emendativo non apportano modifiche alla Convenzione, ma contengono norme sostanziali del Protocollo medesimo: l'articolo 36 prevede l'apertura alla firma del Protocollo agli Stati contraenti della Convenzione, i cui strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario

Generale del Consiglio d'Europa. Non sarà possibile successivamente divenire Parte della Convenzione senza aderire contemporaneamente al Protocollo (articolo 36). È prevista la facoltà (articolo 37) per una delle Parti della Convenzione, al momento della firma o in qualsiasi momento successivo, di dichiarare di voler applicare il Protocollo a titolo provvisorio - in tal caso le disposizioni del Protocollo si applicheranno solo nei confronti delle altre Parti della Convenzione che hanno fatto un'analogha dichiarazione. Anche nei confronti del Protocollo emendativo non potrà essere apposta alcuna riserva (articolo 39). Ai sensi dell'articolo 40, infine, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa fungerà da Depositario anche nei confronti del Protocollo emendativo del 2018.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 2579, approvato dal Senato l'8 luglio 2020, si compone di **cinque articoli**: l'articolo 1 e l'articolo 2 riportano come di consueto le clausole, rispettivamente, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del Protocollo emendativo del 10 ottobre 2018 alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.

L'articolo 3 concerne l'**autorità di controllo** da individuare ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione come modificata dal Protocollo emendativo: per l'Italia tale autorità è individuata nel **Garante per la protezione dei dati personali**.

L'articolo 4 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della Convenzione come emendata dal Protocollo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Pur se l'attuazione della Convenzione del 1981 come rivista dal Protocollo del 2018 non comporta oneri per la finanza pubblica, il disegno di legge A.S. 1384 è corredato da una **relazione tecnica**, la quale si diffonde ampiamente anche sul contenuto del provvedimento, ma della quale è importante segnalare l'osservazione sugli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dall'attuazione del Protocollo emendativo, trattandosi di disposizioni di carattere precettivo-sanzionatorio, ovvero meramente procedurale.

Il disegno di legge A.S. 1384, oltre che da un'ampia e circostanziata relazione introduttiva, è accompagnato da un'**analisi tecnico-normativa (ATN)**, che riporta una sintetica analisi del quadro normativo nel quale si inserisce la ratifica del Protocollo emendativo del 2018. In particolare, l'ATN rileva come la protezione dei dati personali costituisca uno dei diritti fondamentali dell'individuo già in base all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sul piano più strettamente normativo, il diritto dell'Unione europea assicura la protezione dei dati personali con il Regolamento n. 679 del 2016. In Italia tale Regolamento è stato trasposto con il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo n. 196 del 2003. Proprio grazie alla vigente normativa europea e al recepimento di essa nell'ordinamento nazionale italiano, la relazione introduttiva al disegno di legge A.S. 1384 conclude che **la ratifica del Protocollo emendativo non necessita di norme di adattamento al diritto interno italiano**.

L'ATN conclude poi rilevando l'assenza di incompatibilità della ratifica del Protocollo emendativo del 2018 tanto con le previsioni costituzionali, quanto con gli obblighi internazionali, la giurisprudenza europea e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

